

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E L'AZIENDA  
SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA**

**PREMESSO**

**L'ART. 27 DEL D.P.R. 11.07.1980 N. 382  
II D.P.R. 10.03.1982 N.162**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Messina rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, nato a Messina il 04.07.1946 e domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837**

**E**

**L'Azienda Sanitaria Provinciale, C.F. 01426410880, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Dott. Ettore Gilotta, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Ragusa, Piazza Igea n.1, autorizzato a rappresentare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per la stipula del presente contratto giusta Decreto Presidenziale di nomina n. 334 del 31.08.2009.**

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART.1**

**Tra l'Università di Messina e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità sia di potenziare l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera "nuovo ordinamento" tramite la frequenza e l'utilizzazione delle attrezzature della S.C. Farmaceutica Territoriale e della Farmaceutica Ospedaliera dell'ASP di Ragusa, con requisiti corrispondenti a quelli delle strutture universitarie, sia di consentire la partecipazione del personale dipendente della S.C. Farmaceutica Territoriale e della Farmaceutica Ospedaliera dell'ASP di Ragusa alla suddetta Scuola.**

**ART.2**

**I modi ed i tempi della collaborazione tra le parti verranno concordati successivamente tra il Direttore della Scuola ed i Responsabili dei Servizi S.C. Farmaceutica Territoriale e della Farmaceutica Ospedaliera dell'ASP di Ragusa, compatibilmente alle attività istituzionali delle stesse, fermo restando che la frequenza degli allievi dovrà essere documentata con modalità di controllo da stabilirsi e che gli stessi dovranno operare sotto la diretta sorveglianza dei Direttore e del personale della S.C. Farmaceutica Territoriale e della Farmaceutica Ospedaliera dell'ASP di Ragusa, osservando scrupolosamente le loro direttive. Ogni eventuale inosservanza dovrà essere immediatamente comunicata alla Direzione della Scuola.**

**Art.3**

**Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere finanziario sul bilancio universitario, in ordine alla disponibilità dei locali, attrezzature o personale.**

**ART.4**

L'Università è tenuta alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione degli specializzandi, in particolare alla Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.).

**ART.5**

La presente convenzione avrà la durata di quattro anni con esclusione di tacito rinnovo, decorrenti dalla data della stipula e potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

**ART.6**

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.


**ART.7**

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno per l'Università degli Studi di Messina, uno per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ed il terzo da servire ai fini della registrazione in caso d'uso.

**Firmato**

Azienda Sanitaria Provinciale  
Il Direttore Generale

Dott. Ettore Gilotta



\_\_\_\_\_

**Firmato**

Università degli Studi di Messina  
Il Rettore

Prof. Francesco Tomasello

\_\_\_\_\_

